

**Consiglio Regionale
della Puglia**

5a Commissione Consiliare Permanente
(Assetto ed utilizzazione del Territorio)

PROPOSTA DI LEGGE

"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. DEL 19 DICEMBRE 1983, N. 24"

TESTO UNIFICATO

p.d.l. "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 19 dicembre 1983, n. 24"
d'iniziativa dei consiglieri Dell'Aquila ed altri.

d.d.l. "Art. 53 l.r. n. 24/83 - Tutela ed uso delle risorse idriche e ri-
sanamento delle acque in Puglia - Modifica".

Esaminata dalla Commissione nella seduta del 30.1.1985 con parere favorevole.

Relatore: Onofrio VESSIA

- Relazione

- Testo unificato p.d.l. e d.d.l.

Febbraio 1985.

p.d.l. "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 19 dicembre 1983, n. 24" di iniziativa dei consiglieri Dell'Aquila ed altri.

d.d.l. "Art. 53 l.r. n. 24/83 - Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia - Modifica".

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,
con la l.r. n. 24/83 la Regione, dotandosi di norme procedurali e d'intervento in materia di tutela e uso delle risorse idriche, ha potuto finalmente dare inizio a primi significativi momenti di programmazione del risanamento delle acque in Puglia, che hanno trovato viva attenzione presso tutte le forze politiche, sociali e produttive della Regione. Non si sfugge tuttavia all'impressione che nella fase operativa di attuazione dei programmi adottati, il processo abbia subito un generale rallentamento, su cui doveroso sarebbe un ampio dibattito di chiarimento.

La rapida attuazione della l.r. n. 24/83 sulla parte riguardante gli interventi (piano di risanamento delle acque, piani di riordino, ecc. ecc.) costituirebbe infatti un adeguato bilanciamento delle necessarie norme vincolistiche di tutela delle acque che, esercitando viceversa da sole la loro efficacia, hanno in qualche caso destato disagio nei produttori agricoli, soprattutto per alcune difficoltà interpretative insorte circa quelle del titolo VII avente per oggetto la tutela del sistema idrico del sottosuolo.

Su tali problemi la Commissione ha anche ritenuto opportuno tenere un'audizione conoscitiva, invitando i sindaci dei Comuni che avevano rappresentato la necessità di una migliore esplicazione delle norme, nonché l'Assessore competente ed i funzionari dei Geni civili preposti alla istruttoria e vigilanza.

Dalla riunione è emerso prevalente il parere di una migliore definizione della materia o attraverso ulteriori circolari o - meglio - attraverso alcune modifiche della legge.

La p.d.l. presentata dal consigliere Dell'Aquila ed altri del Gruppo comunista ha precipuamente lo scopo di esplicare e semplificare meglio alcune procedure, lasciando intatto l'impianto generale della l.r. 24/83 soprattutto nelle scelte fondamentali quale ad esempio la estensione della tutela a tutto il territorio regionale.

Essa si compone di ~~sette~~ articoli di cui:

Art. 1 - Modifica l'art. 34 della l.r. 24/83 nel senso di semplificare la documentazione da presentare al Genio Civile per richiedere l'autorizzazione alla escavazione dei pozzi per la ricerca delle acque sotterranee.

Ciò per rendere meno costosa la pratica amministrativa. Vengono infatti soppressi la relazione geologica e la planimetria riportanti l'ubicazione dei pozzi esistenti nel raggio di un Km.

Art. 2 - Disciplina il rilascio dell'autorizzazione (non più "concessione") per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee. Tale disciplina è sostanzialmente identica a quella della l.r. 24/83. Viene aggiunto che può farsi riferimento alla documentazione già inoltrata per la ricerca, e che il ~~parere~~ parere del Comitato tecnico consultivo si intende favorevole se non espresso in trenta giorni dalla richiesta.

Art. 3 - Disciplina, in conformità del R.D. 11.12.1983, n. 1775 articoli 93 e 95, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici nella stessa azienda e precisa l'ambito di "uso domestico".

Sul punto erano nate le più grosse controversie interpretative che l'articolo vuole definitivamente sgombrare. Viene infatti chiarito che sono esclusi dalla normativa regionale, come nel passato, cisterne e pozzi necessari per le limitate esigenze domestiche. Viene però fatto obbligo in questi casi che il proprietario del fondo dia comunicazione all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio che intende ricercare ed estrarre l'acqua.

Viene altresì precisato che sono esonerati dall'obbligo dell'installazione del misuratore di portata i proprietari di pozzi per usi domestici ed i titolari di imprese dirette coltivatrici che utilizzano l'acqua per "usi agricoli".

Art. 4 - Specifica che gli esperti del Comitato tecnico consultivo possono essere prescelti anche tra soggetti di indiscussa competenza in materia di idrogeologia, idraulica, chimica delle acque e del trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, tecnica dell'irrigazione nonché tra ricercatori di istituti sperimentali.

Art. 5 - Disciplina il regime sanzionatorio richiamando le sanzioni previste nel R.D. 11.12.1983, n. 1775 e nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6 - Detta norme transitorie tese a sanare in via amministrativa i pozzi realizzati in contrasto con la normativa della l.r. n. 24/83 e la cui acqua è utilizzata nello stesso fondo sul quale essi insistono.

Al testo della p.d.l. in esame è stato aggiunto in calce (art. 7) un ulteriore articolo oggetto di uno specifico disegno di legge volto a dotare il settore risorse naturali della Regione di un laureato in chimica, in aggiunta agli altri esperti di cui sono in atto gli iter concorsuali di selezione.

Sulla proposta di legge unificata con il disegno di legge, come illustrato, la Commissione ha espresso parere favorevole.

Febbraio 1985.

Onofrio Vessia

PROPOSTA DI LEGGE

"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE DEL 19 DICEMBRE 1983, N. 24".

Art. 1

(Modifiche all'art. 34)

1. Il titolo ed il secondo comma dell'art. 34 della l.r. 19 dicembre 1983, n. 24, sono così sostituiti:

- titolo: (Autorizzazione alla escavazione di pozzi per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee)
- secondo comma: "Le domande di autorizzazione alla ricerca sono presentate all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio e devono essere corredate da una relazione tecnico-economica firmata da professionisti all'uopo autorizzati per legge".

Art. 2

(Sostituzione dell'art. 35)

L'art. 35 della l.r. 19 dicembre 1983, n. 24, è così sostituito:

(Autorizzazione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee)

L'estrazione ed l'utilizzazione delle acque sotterranee è sottoposta ad autorizzazione regionale.

Colui che abbia individuato acqua sotterranea nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo, è preferito nel concorso di istanze presentate da soggetti

pubblici o privati tendenti ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma precedente, per la durata di un anno dal termine della concessione di quella alla ricerca.

Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

- a) relazione tecnico-economica;
- b) planimetria riportante l'ubicazione dei punti d'acqua da utilizzare e le opere da realizzare;
- c) stratigrafia del pozzo;
- d) prove di portata;
- e) analisi chimica e batteriologica delle acque;
- f) dichiarazione di impegno alla installazione di apparecchiature sigillate di misura di portata e, se richiesta nella concessione, di controllo della salinità.

La documentazione a firma di un professionista all'uopo autorizzato per legge, è presentata unitamente alla domanda, agli uffici del Genio Civile competente per territorio, che provvederanno all'istruttoria in applicazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

La documentazione relativa alla stratigrafia del pozzo e alle prove di portata può essere rilasciata anche dalla ditta che ha provveduto allo scavo del pozzo.

Il richiedente può fare riferimento a documenti già presentati con la domanda di autorizzazione alla ricerca dell'acqua per la quale chiede l'estrazione e l'utilizzazione.

L'autorizzazione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee deve specificare la portata massima

emungibile, i volumi ed i relativi periodi di utilizzazione, e viene rilasciata con provvedimento del coordinatore dell'ufficio del Genio Civile competente, sentito il Comitato tecnico di cui al successivo art. 46.

Il parere del Comitato tecnico è da considerare positivo se non viene rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta.

La ~~concessione~~ ^{autorizzazione} può essere sospesa o revocata nel caso di insorgenza di fenomeni di contaminazione.

Art. 3

(Acque sotterranee da utilizzare per usi domestici e agricoli)

E' esonerato dal richiedere l'autorizzazione alla ricerca prevista dall'art. 34 della l.r. 19 dicembre 1983, n. 24, e ~~di~~ quella per l'estrazione e l'utilizzazione prevista dall'art. 35 della stessa legge, così come modificati con i precedenti articoli, il proprietario di un fondo che deve impiegare le acque sotterranee per usi domestici nell'ambito della propria azienda, purchè osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.

Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al conduttore dell'azienda e alla sua famiglia, l'abbeveraggio del bestiame, le esigenze della difesa fitosanitaria ed il funzionamento delle attrezzature aziendali.

Il proprietario del fondo, prima di procedere alle operazioni di scavo del pozzo le cui acque debbono essere impiegate per usi domestici, è tenuto ad avvertire l'ufficio del Genio Civile competente per territorio, indicando i dati catastali della particella interessata alla costru-

zione del pozzo.

Sono esonerati dalla presentazione dei risultati dell'analisi batteriologiche e della dichiarazione di impegno alla installazione di apparecchiature sigillate di misura delle portate le imprese familiari coltivatrici che utilizzano l'acqua per usi agricoli ed i soggetti indicati nel precedente primo comma.

Art. 4
(Modifica dell'art. 46)

Il quarto comma dell'art. 46 della l.r. 19 dicembre 1983, n. 24, è così sostituito:

"I membri di cui alla precedente lettera d) devono essere scelti, in base all'art. 107, primo e secondo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, tra professori universitari, ricercatori di università e di istituti sperimentali e tra soggetti che per l'attività svolta dimostrino di possedere indiscussa competenza in materia di idrologia, idraulica, chimica delle acque e del trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, tecnica dell'irrigazione".

Art. 5
(Modifiche ed integrazioni all'art. 47)

All'art. 47 della l.r. 19 dicembre 1983, n. 24, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- Il primo comma è così sostituito:

"I pozzi scavati senza la prescritta autorizzazione, salvo quelli le cui acque sono impiegate per usi domestici, devono essere chiusi a cura e spese del proprietario

entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".

- Dopo il primo è aggiunto il seguente comma:

"Dovranno essere chiusi a cura e spese del proprietario del fondo, entro novanta giorni dalla data della notifica da parte dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, i pozzi che dopo l'entrata in vigore della presente legge dovessero essere scavati senza la prescritta autorizzazione".

- Il secondo comma è così sostituito:

"Al proprietario o al titolare di altro diritto reale sull'immobile nel quale insiste il pozzo inadempiente all'obbligo di cui ai precedenti commi, si applicano le sanzioni previste dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689".

- E' soppresso il terzo comma.

- Il quinto comma è così sostituito:

"All'utente del pozzo che emunga dalle falde sotterranee una portata o un volume di acqua maggiore di quella autorizzata si applicano le sanzioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689".

Art. 6
(Norma transitoria)

Le disposizioni di cui all'art. 47 della l.r. 19 dicembre 1983, n. 24, così come modificate col precedente art. 5, non si applicano ai pozzi la cui acqua è utilizzata nello stesso fondo sul quale essi insistono nel caso il proprietario o il titolare di altri diritti reali sull'im-

mobile chiedi l'autorizzazione prevista dall'art. 34 entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

Per i soggetti indicati nel precedente comma può essere chiesta contemporaneamente, ~~X~~ comunque entro 90 giorni, l'autorizzazione prevista dall'art. 35 della l.r. n. 24/83, così come modificato con l'art. 2 della presente legge.

Le domande di sanatoria inoltrate dopo l'entrata in vigore della l.r. 19 dicembre 1983, n. 24, sono considerate rivolte a ottenere le autorizzazioni previste dai precedenti commi.

Art. 7

(Integrazioni all'art. 53)

1. L'art. 53 della l.r. 19 dicembre 1983, n. 24, è integrato dal seguente ultimo comma:

"Al concorso di cui al comma settimo e seguenti può partecipare il personale di cui all'ottavo comma in possesso della laurea in chimica".

2. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.